

CAPITOLATO SPECIALE

**AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'EVENTUALE
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO
ASSICURATIVO**

**PER ACER FERRARA – PERIODO 01/10/2023 – 30/09/2024 RINNOVABILE DI ANNO IN ANNO
FINO AD UN MASSIMO DI ANNI 5 - CIG ZC43C30EAC**

Art. 1 – Finalità

La procedura ha per oggetto l'affidamento, da parte di ACER Ferrara (in seguito, per semplicità, denominato *ente*), del servizio di brokeraggio e consulenza in materia assicurativa, ad un idoneo soggetto aggiudicatario (in seguito, per semplicità, denominato *broker*), ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. N. 209 del 07/09/2005 e s.m.i.

Art. 2 – Prestazioni oggetto dell'incarico

Il broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si impegna a fornire all'ACER supporto completo in materia assicurativa al fine di garantire all'ente gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo.

Le prestazioni inerenti l'incarico, sono di seguito elencate:

- a) individuazione, analisi e valutazione periodica dei rischi attinenti la specifica attività dell'ente, nonché dell'attività della dirigenza e dei responsabili di area e di procedimento;
- b) studio della prevenzione e della protezione;
- c) analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti per l'ottimizzazione delle garanzie assicurative mediante una proposta di apposito programma assicurativo, finalizzato alla limitazione dei costi a carico dell'ente (anche sulla base degli elementi ricavabili da precedenti eventi dannosi);
- d) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato, di innovazioni legislative e di nuove esigenze dell'ente;
- e) effettuazione annuale di indagini di mercato per la scelta delle compagnie più solide, alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- f) assistenza continuativa all'ente in ordine alle varie problematiche assicurative che emergano nello svolgimento dell'attività dello stesso, con individuazione delle soluzioni ottimali da attivare;
- g) elaborazione e presentazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, di un rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati e fornisca indicazioni sulle strategie suggerite a breve e medio termine;
- h) elaborazione e presentazione, entro il 31 marzo di ogni anno, della sintesi analitica della posizione assicurativa, ove siano descritte le polizze esistenti (compagnia assicurativa, numero di polizza, effetto e scadenza del contratto, capitali assicurati, premio annuo, descrizione del contenuto della polizza);
- i) esecuzione e gestione delle polizze:
 - segnalazione preventiva (almeno un mese prima) delle scadenze dei premi dovuti;
 - comunicazione degli elementi necessari per la fornitura dei dati di regolazione premi;
 - adeguamento dei valori assicurati;
 - variazioni contrattuali;
- j) assistenza nello svolgimento di tutte le gare per l'affidamento dei contratti assicurativi (comprese le procedure negoziate sottosoglia comunitaria e gare europee), mediante:

- la redazione di tutta la documentazione necessaria (capitolati d'oneri, bandi di gara, lettere-invito, bozze contrattuali etc.),

- il controllo di conformità e di economicità delle singole offerte rispetto a quanto richiesto in sede di gara,

- la relazione riportante le valutazioni sulle offerte presentate e l'individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo;

k) gestione dei sinistri attivi e passivi dell'ente, con:

assistenza nella corretta stesura delle denunce di sinistro (con la predisposizione di appositi modelli standard che riportino gli elementi essenziali della denuncia da inoltrare alla compagnia assicuratrice via mail);

verifica e quantificazione dei danni;

fornitura all'Azienda di supporti informatici e di tabulati per la tenuta, l'aggiornamento e il monitoraggio costante, in loco, dello stato delle pratiche fino alla chiusura delle stesse. Resta comunque impregiudicata per l'ente la facoltà di realizzare, in tutto o in parte, detta attività con proprio personale;

assistenza nella trattazione stragiudiziale dei sinistri, con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicurativa;

tempestiva messa a disposizione dell'ente dello stato dei sinistri, per ciascuna copertura;

elaborazione di un rapporto riepilogativo trimestrale sintetico, con incontro esplicativo presso ACER, illustrante la situazione complessiva dell'Azienda in relazione alla tipologia dei sinistri attivi e passivi, alla sinistrosità delle singole polizze e all'andamento generale dell'esito dei sinistri;

analisi dei sinistri non risarciti, al fine di indirizzare ogni ulteriore azione successiva dell'ente, ovvero la revisione delle polizze esistenti;

l) consulenza e assistenza agli uffici preposti dell'ente per l'effettuazione dell'inventario e della stima, ai fini assicurativi, del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente stesso, nonché periodica verifica ed eventuale adeguamento degli stessi;

m) formazione, informazione e consulenza al personale dell'ente, addetto o coinvolto nei procedimenti in materia assicurativa, relativamente alla gestione amministrativa e contabile del programma assicurativo, mediante 2 incontri annuali presso la sede aziendale, da effettuarsi previo accordo con gli uffici;

n) assistenza in materie di particolare complessità che richiedano competenze specifiche in materia assicurativa e/o peritale esorbitanti l'ordinaria attività dei dipendenti di ACER e che richiedano l'ausilio di tecnici o legali di fiducia del broker

o) supporto e consulenza, anche con la resa di pareri in forma scritta, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esclusivo riferimento a:

individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica di corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni di disciplinare;

problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;

individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico di terzi che stipulino con l'ente convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazione d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;

p) riscontro, entro il termine massimo di 3 (tre) giorni lavorativi, a quesiti sottoposti da ACER, anche via mail, relativi a informazioni, chiarimenti, dubbi interpretativi di qualsiasi genere sul contenuto e sulla copertura delle polizze;

q) svolgimento del servizio, senza oneri a carico dell'ente, anche relativamente alle eventuali attività aggiuntive offerte.

Il servizio comprenderà altresì l'intermediazione nei rapporti finanziari con le compagnie assicurative contraenti; quindi, l'ente provvederà al versamento dei premi dovuti a favore del broker, il quale curerà direttamente il pagamento alle compagnie.

Restano d'esclusiva competenza dell'ente:

- la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal broker;
- la decisione finale sulle varie coperture assicurative da adottare;
- l'adozione degli atti amministrativi e l'approvazione dei capitolati speciali da utilizzare per le gare relative all'affidamento, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui l'ente necessita;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione dei sinistri.

Art. 3 - Durata dell'appalto

L'incarico avrà durata annuale, indicativamente con decorrenza dal mese di ottobre 2023, e sarà rinnovabile di anno in anno fino ad un massimo di anni cinque.

Durante tale periodo, l'ente non potrà avvalersi di altri soggetti che forniscano le prestazioni oggetto dell'incarico.

Art. 4 – Incontri operativi

All'inizio dell'incarico verrà convocato presso l'ente un incontro operativo con personale qualificato del broker al fine di organizzare e pianificare lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 3.

Art. 5 – Compensi del Broker

I compensi del broker saranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e pertanto nulla sarà dovuto dall'ente al broker, né a titolo di compenso, né a qualsiasi altro titolo.

L'importo delle provvigioni, ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo, dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di gara per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Art. 6 – Oneri a carico del broker

Il broker, nell'espletamento del servizio:

- impiegherà propri mezzi e risorse e si accollerà gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- dovrà svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato e all'offerta presentata, nell'interesse dell'ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- dovrà garantire soluzioni che siano concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'ente;
- non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti dell'ACER;
- non dovrà sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultimo, né effettuare alcun'operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'ente.

Dalla data di decorrenza dell'incarico, il broker dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del precedente articolo 2.

In particolare, il broker s'impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente disciplinare e non ancora chiusi a tale data.

Il broker è tenuto al segreto d'ufficio e dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del Codice civile.

Sono a carico del broker:

- tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;
- essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dal D.Lgs. 07/09/2005 n. 209 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private);

L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D. Lgs. 209 del 07/09/2005 e s.m.i. in quanto applicabile, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker.

Art. 7 – Obblighi a carico dell'ente

L'ente s'impegna a:

- citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del broker;
- fornire al broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità e adempimenti riguardanti il suddetto servizio;
- non stipulare o variare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker.

Art. 8 – Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi sarà effettuato dall'ente al broker entro i termini contrattualmente previsti dalle polizze. Il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile.

I costi delle operazioni di pagamento a favore delle compagnie assicuratrici rimarranno a carico del broker, fermo restando il totale discarico dell'ente dall'obbligazione ed il relativo diritto ad ottenere la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa.

Il broker si obbliga a versare i premi alle compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'ente, nei termini e nei modi convenuti con le compagnie stesse, al fine di garantire all'ente l'efficacia e la continuità della copertura assicurativa, nonché a rilasciare all'ente le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle compagnie assicurative, debitamente quietanzate.

Non sono imputabili all'ente gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal broker alle compagnie di assicurazione.

Art. 9 – Spese contrattuali e registrazione del disciplinare di incarico

Il disciplinare di incarico è da registrarsi in caso d'uso e tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto, nessuna esclusa, compresa l'eventuale registrazione sono a carico del broker.

Art. 10 - Controllo dei requisiti

Il contratto è subordinato alla verifica, in capo all'impresa affidataria, della sussistenza dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate.

Laddove si verifici, nel corso dell'esecuzione del contratto, la mancata sussistenza di anche uno solo dei requisiti, l'impresa decade dall'affidamento con effetto retroattivo.

Rimane fermo il diritto della stessa al rimborso di eventuali spese sostenute in nome e per conto dell'Ente nell'esecuzione del contratto fino all'accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall'affidamento.

Art. 11 – Responsabilità del broker

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare all'ACER. Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa dell'ACER.

Alla data di presentazione dell'offerta, il broker dovrà dimostrare di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come previsto dagli artt. 110/112 del D. Lgs. 209/2005. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il broker dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, anche recandosi personalmente presso la sede di quest'ultimo.

Art. 12 – Divieto di subappalto e cessione del contratto

L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte. Verificandosi le ipotesi indicate al primo comma del presente articolo, il contratto è risolto di diritto.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

Art. 13 – Risoluzione e recesso

L'ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta.

La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi da parte dell'aggiudicatario o nel caso lo stesso sia dichiarato fallito.

È fatto salvo ogni diritto dell'ente di procedere per i danni subiti.

L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di 90 giorni, da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento. In caso di recesso, l'ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker, escutendo la cauzione definitiva e agendo per il risarcimento dell'ulteriore danno.

Art. 14 – Clausola compromissoria e foro competente

Per la risoluzione di tutte le controversie, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente disciplinare l'ACER e l'affidatario, riconoscono l'esclusiva competenza del Foro di Ferrara.

È escluso il giudizio arbitrale.

Art. 15 – Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 UE, artt. 13/14 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art. 13

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate le informazioni di cui alla normativa vigente circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Contratto stesso.

Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della citata normativa, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'esecuzione delle attività contrattuali implica un trattamento di dati personali che il Fornitore si obbliga ad effettuare nel rispetto della normativa in materia vigente. In particolare, l'Impresa si obbliga ad uniformarsi alle disposizioni normative ed alle eventuali ulteriori disposizioni impartite da ACER.

Con la sottoscrizione del Contratto, inoltre, l'Impresa accetta espressamente di essere nominata, per la durata del contratto stesso, Titolare del Trattamento dei dati ai sensi del Regolamento 2016/679 UE, artt. 13/14 e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., art. 13.

Art. 16 – Norma finale e di rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al D.Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.